

Dott. FORTUNATO MORISCO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 05 maggio 2014

Circolare 11/2014: Decreto Renzi - Novità

Gentile Cliente,

la presente è per comunicarLe che a **decorrere dal 24.4.2014**, è entrato in vigore il DL n. 66/2014, c.d. "Decreto Renzi", nell'ambito del quale, oltre ad una serie di disposizioni concernenti la riduzione della spesa pubblica, sono contenute alcune previsioni di carattere fiscale di seguito esaminate.

BONUS 80 EURO

E' previsto per l'anno 2014 il riconoscimento di un credito a favore dei lavoratori dipendenti, noto come "bonus 80 euro".

Il credito in esame **spetta** ai titolari:

- di reddito di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR (sono esclusi dall'agevolazione i titolari di redditi da pensione);
- di redditi assimilati a quelli di lavoro L'agevolazione spetta, tra l'altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

Il credito **non** spetta:

- ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non è sostituto d'imposta (ad esempio, collaboratori domestici);
- ai c.d. "incapienti", cioè a coloro per i quali la detrazione da lavoro dipendente azzerava l'imposta.

Il credito è riconosciuto nella misura massima di 640 euro annui per redditi inferiori ad una determinata soglia ed è rapportato ai periodi di lavoro nell'anno

Il credito è riconosciuto dal sostituto d'imposta (datore di lavoro / committente) che lo ripartisce tra le

retribuzioni erogate successivamente al 24.4.2014 (data di entrata in vigore del Decreto in esame), a partire dalla prima retribuzione utile.

In particolare lo stesso è attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo. A tal fine il sostituto d'imposta utilizza:

- fino a capienza, le ritenute disponibili nel periodo di paga;
- per l'eccedenza, i contributi previdenziali dovuti nello stesso periodo di paga, per i quali è previsto l'esonero dal relativo versamento.

Il beneficio in esame è riconosciuto in forma automatica dal sostituto d'imposta; non è pertanto necessaria una specifica richiesta da parte del beneficiario

RIDUZIONE ALIQUOTE IRAP

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente dal 2014) è disposta la riduzione delle aliquote IRAP. In particolare la nuova aliq. ordinaria passerà nel 2014 dal 3,9% al 3,5%

Acconto 2014.

Ai fini della determinazione dell'acconto IRAP 2014, in caso di utilizzo del metodo previsionale va applicata l'aliquota del 3,75% (generalità dei soggetti), 4% (imprese concessionarie), 4,50% (banche), 5,70% (assicurazioni) e 1,80% (imprese agricole).

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN

A decorrere **dall'1.7.2014** è stabilita nella misura pari al **26% l'aliquota della ritenuta** ovvero dell'imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:

- agli interessi, premi e altri proventi di cui all'art. 44, TUIR;
- ai redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.

In particolare, a seguito delle modifiche in esame, gli utili / plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate saranno assoggettate al 26% in luogo dell'attuale 20%. Inoltre passa dall'attuale 20% alla nuova aliquota del 26% anche la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari.

Con riferimento alla decorrenza delle nuove disposizioni, è necessario differenziare in base alla tipologia di reddito. In particolare, la nuova aliquota del 26% è applicabile:

- ai dividendi e proventi assimilati percepiti dall'1.7.2014;
- agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari ex art. 26, DPR n. 600/73 maturati dall'1.7.2014;
- in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239/96, agli interessi, premi e altro provento di cui al citato art. 44, maturati dall'1.7.2014;
- ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine di cui alla lett. g-bis) del comma 1 del citato art. 44, nonché agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari ex D.Lgs. n. 239/96 dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente all'1.7.2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.

ABROGAZIONE RITENUTA SU BONIFICI ESTERI

È abrogato il comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. n. 167/90 che prevedeva:

- l'assoggettamento a ritenuta / imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in gestione, custodia o amministrazione;
- l'applicazione, da parte degli intermediari finanziari, della ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall'estero (bonifici esteri), introdotta dalla Legge n. 97/2013 e già oggetto di sospensione, fino al 30.6.2014, ad opera dell'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 19.2.2014.

IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È previsto che l'imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione ex Finanziaria 2014 dei beni d'impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013 nonché per l'affrancamento della riserva da rivalutazione sia versata in unica soluzione "entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013". Non è pertanto consentito il versamento in 3 rate annuali (senza interessi).

OBBLIGO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI PER I VERSAMENTI

Dall'**1.10.2014** i versamenti delle imposte / contributi vanno effettuati utilizzando esclusivamente:

- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i **modd. F24 "a zero"**;
- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa qualora **siano state effettuate compensazioni e il mod. F24 presenti un saldo "da versare"**;
- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i modd. F24 di **importo superiore a € 1.000**

In base alle nuove disposizioni non è più rilevante il possesso della partita IVA e quindi le regole sopra accennate sono applicabili anche ai contribuenti privati. Di fatto la presentazione del mod. F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a € 1.000

Il soggetto che utilizza i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, CAF imprese, ecc.) può inviare anche i modd. F24 di soggetti terzi, mediante addebito sul proprio c/c, previo rilascio all'intermediario di un'apposita autorizzazione da parte dell'intestatario della delega, che rimane comunque responsabile ad ogni effetto. L'autorizzazione può anche essere cumulativa.

FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A.

Il Decreto in esame ha anticipato al **31.3.2015** la decorrenza dell'obbligo della fattura elettronica nei confronti delle "**altre**" **Amministrazioni pubbliche** (fissata al 6.6.2015). È fissata al medesimo termine anche la decorrenza dell'obbligo per le **Amministrazioni locali**.

Inoltre è previsto che **nelle fatture elettroniche** devono essere indicati:

- il **Codice identificativo di gara** (CIG), salvo i specifici casi di esclusione ex Legge n. 136/2010;
- il **Codice unico di Progetto** (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari, ecc.

In mancanza di detti codici la P.A. **non può effettuare il pagamento** della fattura

CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A. E PIATTAFORMA ELETTRONICA

A favore dei soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, è prevista la **possibilità di comunicare**, tramite la piattaforma elettronica, i **dati delle fatture** / richieste di pagamento equivalenti **emesse dall'1.7.2014** riportando, se previsto, il codice CIG.

COMPENSAZIONE CREDITI "COMMERCIALI" CON SOMME DA ISTITUTI DEFLATIVI

Per effetto della modifica dell'art. 28-quinquies, DPR n. 602/73 le imprese / lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN, possono **compensare le somme "da accertamento tributario"** dovute relativamente ad alcuni istituti definatori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.) utilizzando i **crediti** vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti ancorché **maturati successivamente al 31.12.2012**.

Dalla citata disposizione è stato infatti **eliminato** il riferimento ai crediti maturati fino a detta data.

COMPENSAZIONE CREDITI "COMMERCIALI" CON SOMME ISCRITTE A RUOLO

È **differito** dal 31.12.2012 **al 30.9.2013** il termine, stabilito dal DM 19.10.2012, entro il quale devono essere stati **notificati i ruoli** al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN per **somministrazioni, forniture e appalti**.

In altre parole, ora è possibile compensare i crediti con le somme iscritte in ruoli **notificati entro il 30.9.2013**.

* * * * *

Restando a disposizione per approfondimenti porgiamo cordiali saluti

Dr. Fortunato Morisco